

**DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO TRA LA REPUBBLICA FRANCESE, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA ITALIANA, IL REGNO DI SPAGNA, IL REGNO DI SVEZIA E IL REGNO UNITO DELLA GRAN BRETAGNA E DELL'IRLANDA DEL NORD RELATIVO ALLE MISURE PER FACILITARE LA RISTRUTTURAZIONE E LE ATTIVITÀ DELL'INDUSTRIA EUROPEA PER LA DIFESA, CON ALLEGATO, FATTO A FARNBOROUGH IL 27 LUGLIO 2000, NONCHÈ MODIFICHE ALLA LEGGE 9 LUGLIO 1990, N. 185 (APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (1927-B)**

**(A.C. 1927-B – Sezione 1)**

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

**(A.C. 1927-B – Sezione 2)**

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

*Sul testo del provvedimento elaborato dalle Commissioni di merito:*

nel presupposto che l'onere previsto dall'articolo 13, comma 1, si intenda quale limite massimo di spesa;

PARERE FAVOREVOLE

*Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:*

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 e 13.5 Grandi, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sull'articolo aggiuntivo 10.01 Grandi.

**(A.C. 1927-B – Sezione 3)**

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 10.

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

ART. 10-bis. – 1. Al comma 1 dell'articolo 27 della legge 9 luglio 1990, n. 185, dopo le parole: « dall'articolo 2, » sono aggiunte le seguenti: « comprese le operazioni in utilizzo di licenza globale di progetto, ».

**10. 01.** Grandi, Ruzzante, Pinotti, Pisa, Deiana, Cima, Cento, Folena, Calzolaio, Maura Cossutta.

**(A.C. 1927-B – Sezione 4)****ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO**

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 29.500 euro annui a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AL-  
L'ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI  
LEGGE**

*Al comma 1, sostituire le parole: a decorrere dal 2003 con le seguenti: a decorrere dal 2008.*

*Conseguentemente, al medesimo comma:*

*sostituire le parole: 2003-2005 con le seguenti: 2006-2008;*

*sostituire le parole: per l'anno 2003 con le seguenti: per l'anno 2008.*

**13. 1.** Grandi, Ruzzante, Pinotti, Pisa, Deiana, Cima, Cento, Folena, Calzolaio, Maura Cossutta.

*Al comma 1, sostituire le parole: a decorrere dal 2003 con le seguenti: a decorrere dal 2007.*

*Conseguentemente, al medesimo comma:*

*sostituire le parole: 2003-2005 con le seguenti: 2006-2008;*

*sostituire le parole: per l'anno 2003 con le seguenti: per l'anno 2007.*

**13. 2.** Grandi, Pisa, Deiana, Pinotti, Cima, Cento, Folena, Calzolaio, Maura Cossutta.

*Al comma 1, sostituire le parole: a decorrere dal 2003 con le seguenti: a decorrere dal 2006.*

*Conseguentemente, al medesimo comma:*

*sostituire le parole: 2003-2005 con le seguenti: 2006-2008;*

*sostituire le parole: per l'anno 2003 con le seguenti: per l'anno 2006.*

**13. 3.** Grandi, Pisa, Deiana, Pinotti, Cima, Cento, Folena, Calzolaio, Maura Cossutta.

*Al comma 1, sostituire le parole: a decorrere dal 2003 con le seguenti: a decorrere dal 2005.*

*Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: per l'anno 2003 con le seguenti: per l'anno 2005.*

**13. 4.** Grandi, Pisa, Deiana, Pinotti, Cima, Cento, Folena, Calzolaio, Maura Cossutta.

*Al comma 1, sostituire le parole: a decorrere dal 2003 con le seguenti: a decorrere dal 2004.*

*Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: per l'anno 2003 con le seguenti: per l'anno 2004.*

**13. 5.** Grandi, Ruzzante, Pinotti, Pisa, Deiana, Cima, Cento, Folena, Calzolaio, Maura Cossutta.

**(A.C. 1927-B - Sezione 5)**

## ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

al fine di consentire una corretta ed incisiva regolamentazione del commercio delle armi,

impegna il Governo

1) ad adoperarsi nel semestre di presidenza europea affinché il codice di condotta europeo per il commercio delle armi venga reso più incisivo e vincolante per i Paesi membri;

2) ad impegnarsi per realizzare un quadro normativo chiaro e preciso sulla figura e la funzione del mediatore d'armi nel nostro Paese;

3) ad operare per avviare un processo che porti alla realizzazione di un trattato internazionale ampiamente condiviso per la regolamentazione effettiva del commercio delle armi leggere nel mondo.

9/1927-B/1. Fioroni.

La Camera,

premesso che,

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e tra produzione di armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge, assume poteri e responsabilità in materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese

con il quale si coproduce, ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli affari esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui governi sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

l'accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnborough il 27 luglio 2000 tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti particolarmente sensibili della società italiana e nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

l'accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destinazione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge n. 185 del 1990 ai nuovi contenuti dell'accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale in materia di procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di

esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o la cui politica contrasti con i principi della nostra Costituzione o violi i diritti dell'uomo;

appare necessario dare legittimità istituzionale ad un confronto permanente anche con la società civile e le espressioni organizzate di essa che interpretano con più rigore il principio etico della convivenza pacifica tra i popoli e della soluzione negoziata delle crisi internazionali,

impegna il Governo

a promuovere un incontro annuale con le associazioni non governative maggiormente rappresentative, notoriamente impegnate in materia di rispetto dei diritti umani, nel controllo sul commercio degli armamenti e in iniziative umanitarie di grande valore etico e morale per discutere con loro, valutandone le osservazioni, i contenuti della relazione annuale al Parlamento redatta ai sensi dell'articolo 5 della legge 9 luglio 1990, n. 185.

9/1927-B/2. Ruzzante, Minniti, Spini, Sereni.

La Camera,

premesso che l'Italia dispone della legge n. 185 del 1990, che è ritenuta unanimemente una delle più precise e severe sul commercio delle armi e che con l'Accordo di Farnborough viene integrata e non superata;

considerato che il rispetto dei diritti umani, la promozione all'educazione della pace ed il sostegno allo sviluppo dei paesi più poveri vanno perseguiti anche attraverso un'industria europea della Difesa, trasparente ed a questi obiettivi orientata;

tenuti in considerazione l'attenzione e gli appelli con cui l'associazionismo, le organizzazioni non governative di cooperazione internazionale, la Chiesa cattolica italiana hanno accompagnato il dibattito parlamentare su questo disegno di legge,

esprimendo l'esigenza che nessun mutamento normativo determini l'attenuarsi dei controlli sul commercio delle armi;

osservato che l'adesione dell'Italia all'Accordo di Farnborough costituisce anche uno strumento per estendere la trasparenza e gli obiettivi di pace della politica di sicurezza e di difesa dell'Unione europea,

impegna il Governo:

a controllare, una volta che il prodotto esce dall'Italia, l'aderenza al programma di coproduzione e la rispondenza con quanto registrato alle dogane;

a richiedere, al termine del programma, nel caso in cui il materiale venga assemblato in un altro stato parte, che le autorità di tale Paese comunichino tempestivamente alle autorità italiane la destinazione del bene prodotto.

9/1927-B/3. Pinotti.

La Camera,

premesso che:

secondo l'UNICEF sono mezzo miliardo le armi leggere in circolazione nel mondo; un anno fa l'ONU ha denunciato che circolavano 10 milioni di armi di questo genere nel solo Afghanistan, 7 milioni in Africa occidentale e quasi 2 milioni in America centrale;

secondo *Amnesty International*, queste armi leggere sono impiegate ogni anno, per uccidere 150 mila persone: uomini, donne, bambini; il bilancio è di 2 milioni di bambini uccisi dalle armi leggere, 5 milioni resi invalidi e 12 milioni rimasti senza tetto;

valutato che:

con 50 milioni di euro, più o meno il costo di un jet da combattimento, si può armare un piccolo esercito con 200 mila fucili d'attacco, armi leggere ma letali, relativamente poco costose, facili da trasportare, pronte all'uso senza grandi eser-

citazioni e con ben poca manutenzione; infatti in 46 dei 49 conflitti più gravi, scoppiati nel corso degli anni Novanta, sono state utilizzate soprattutto piccole armi, basti pensare alla guerra nella ex Jugoslavia o agli scontri in Africa;

L'UNICEF ha denunciato che la facilità d'uso di queste armi ha trasformato più di 300 mila bambini in soldato: ad esempio, più della metà del gruppi armati in Sierra Leone era fatta di adolescenti; in Uganda del nord i combattenti dal 1985 hanno arruolato già 12 mila bambini;

osservato che:

il segretario generale dell'ONU, Kofi Annan ha parlato del « peso mortale delle armi leggere » ed ha definito le armi leggere « armi di distruzione di massa », sostenendo che del loro controllo devono rendersi responsabili i singoli Stati, che ne devono seguire gli spostamenti;

esiste un traffico illegale di queste armi, stimato intorno al 10 miliardi di euro, che è gestito dalla criminalità organizzata e dai gruppi terroristici; spesso anche le armi esportate legalmente finiscono sul mercato nero soprattutto nei paesi in via di sviluppo: ci sono zone del mondo, ad esempio, in Afghanistan, Algeria, Somalia, Iraq, dove un fucile d'attacco AK-47 può essere comprato in cambio di un sacco di cereali o con appena una trentina di euro;

si stima che comunque il 50-60 per cento del commercio mondiale di armi leggere sia legale, con un giro d'affari tra i 4 e i 6 miliardi di dollari; l'Unione europea e gli Stati Uniti sono *leader* nel settore: coprono infatti l'80 per cento del commercio mondiale;

L'Italia è il terzo esportatore al mondo di armi leggere considerate, a seguito delle successive interpretazioni della legge n. 185 del 1990, non armi a uso « militare » bensì « civile » e, in quanto tali, fuori dai tradizionali controlli previsti dalla legge;

sulla destinazione delle nostre armi *Amnesty International*, analizzando i dati ISTAT sul commercio con l'estero, ha fornito un quadro dettagliato, di cui riportiamo alcuni dati:

a) ex Jugoslavia: tra il 1996 e il 1998 l'Italia ha venduto a Belgrado 125 mila dollari di armi leggere, tra cui i fucili a canna rigata usati anche dai cecchini;

b) Turchia: è il secondo importatore di piccole armi dal nostro paese; nel solo 1997 ha acquistato circa 3.500 pistole per un valore di quasi 2 miliardi di lire;

c) Africa: nell'area del Corno d'Africa, dove si sta cercando di attuare una moratoria sulle armi leggere, l'Italia è un importante fornitore; in Sierra Leone, tra il 1993 e il 1997 sono sbarcate piccole armi e esplosivi italiani per un valore di 1,6 milioni di dollari; nel 1997-1998, nonostante l'embargo dell'ONU, sono arrivati dal nostro Paese 70 mila dollari di armi e 34 mila di esplosivi e detonatori « per uso industriale »; dal Burkina Faso sono state acquistate, nel 1997, 87 mila dollari di pistole italiane e, nella prima età del 1998, 22 mila dollari; in Congo Brazzaville sono state esportate tra il 1997 e il 1998 armi e munizioni per quasi 3 milioni di dollari e esplosivi per oltre 600 mila dollari;

considerato che:

L'Unione europea ha approntato un programma di prevenzione del traffico illegale di armi e ha, altresì, adottato un codice di comportamento per l'esportazione delle armi con la dichiarata intenzione di evitare che finiscano in zone dove diventino un contributo ai conflitti esistenti;

il Consiglio europeo ha adottato il 12 luglio 2002 un'Azione comune sul contributo dell'Unione europea alla lotta contro la diffusione di armi leggere e di piccolo calibro e contro il traffico di munizioni per questo tipo di armi; l'azione comune mira a creare un consenso internazionale su questa lotta e a fornire un'assistenza tecnica e finanziaria per i progetti che vi contribuiscono;

l'articolo 3 dell'azione comune contiene « l'impegno dei paesi esportatori a fornire armi leggere soltanto a governi (direttamente o attraverso organi muniti di regolare licenza autorizzati all'approvvigionamento di armi a loro nome), conformemente ai pertinenti criteri internazionali e regionali in materia di restrizioni alle esportazioni di armi come previsto in particolare dal codice di condotta dell'Unione europea, compresi i certificati ufficiali di utilizzazione finale, o se del caso altre informazioni pertinenti circa tale utilizzazione finale »,

impegna il Governo:

ad attuare rapidamente le iniziative previste dall'azione comune del 12 luglio 2002 del Consiglio europeo;

ad affiancare le procedure intereuropee previste dall'Accordo di Farnborough, con le procedure comunitarie fissate dall'Azione comune per le armi portatili e leggere, con particolare riferimento all'impegno previsto dall'articolo 3;

a prendersi carico di questo problema nelle sedi extraeuropee, facendosi ambasciatore delle enormi sofferenze di tutti i bambini vittime delle armi leggere;

a mettere in atto misure che consentano all'Italia di controllare l'applicazione del codice di comportamento europeo sull'*export* delle armi;

a far sì che l'Italia promuova programmi per l'educazione alla pace e per la risoluzione non violenta dei conflitti.

9/1927-B/4. Pisa.

La Camera,

rilevato che il disegno di legge in questione non dispone alcuna abrogazione implicita delle disposizioni della legge 185/90;

considerato che, pertanto, resta in vigore, tra gli altri, anche l'articolo 6, comma 6, della suddetta legge, il quale

afferma « Il Cisd riceve informazioni sul rispetto dei diritti umani anche da parte delle organizzazioni riconosciute dall'ONU e dall'UE e da parte delle organizzazioni non governative riconosciute ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49,

impegna il Governo

a proseguire nell'applicazione del succitato articolo.

9/1927-B/5. Calzolaio.

La Camera,

osservato che:

l'Accordo di Farnborough può costituire la premessa per una politica comune dell'Unione europea nel settore dell'industria degli armamenti;

la progressiva integrazione dell'industria europea degli armamenti implicherà una sempre più intensa partecipazione dell'industria italiana in programmi congiunti di coproduzione di armamenti con industrie di paesi *partner* dell'Unione europea;

già ora e più compiutamente dopo l'allargamento dell'Unione europea il mercato interno dell'Unione comprenderà un elevato numero di Paesi membri;

la crescente quota di materiali prodotti in conto coproduzioni e la crescente europeizzazione dell'industria rende sempre più difficile seguire l'*iter* dei pezzi e componenti appartenenti a coproduzioni a società transnazionali che hanno siti in paesi diversi;

considerato che:

l'esperienza del nostro paese nell'attuazione della legge n. 185 del 1990 vede un'alta collaborazione tra diversi ministeri, un sistema di controlli incrociati e promuove un sistema informatico interministeriale, che facilita lo scambio tra i vari soggetti interessati, e che al contempo

serve a svolgere verifiche in modo efficace e veloce distingue l'Italia rispetto agli altri paesi europei;

ai fini di uno snellimento procedurale e di una maggiore efficienza i trasferimenti di pezzi e componenti nel contesto di coproduzioni con *partner* europei, saranno ridotti in Italia i normali controlli e procedure di autorizzazione previste per legge;

valutato che nella prospettiva della creazione di un mercato unico europeo degli armamenti e di una sempre maggiore interdipendenza, un sistema di tracciabilità sulle movimentazioni può tradursi in un primo contributo che coniuga efficienza con trasparenza e controllo in un contesto sempre più interdipendente,

impegna il Governo:

a promuovere tra i paesi che hanno ratificato l'Accordo quadro, una banca dati centralizzata che risponda alle stesse funzioni, seguendo in tempo reale l'*iter* di tutti i trasferimenti che ricadono all'interno delle licenze globali di progetto previste dallo stesso accordo quadro, al fine di promuovere un sistema di tracciabilità per i materiali di armamento prima tra i paesi parte dell'accordo e successivamente nel quadro dell'Unione europea;

a promuovere, insieme alle altre cinque nazioni dell'Accordo quadro, regole comuni tra i ministeri dell'economia e delle finanze in merito alle autorizzazioni nei confronti delle società operanti nel settore e titolari di licenza globale di progetto così come previsto dall'articolo 27 della legge n. 185 del 1990.

9/1927-B/6. Angioni.

La Camera,

premesso che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla

esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli affari esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui governi sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

L'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnborough il 27 luglio 2000 tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

l'articolo 7 del provvedimento in esame, modificando l'articolo 13 della legge 185/90, prevede che l'autorizzazione possa assumere anche la forma della licenza globale di progetto quando riguardi esportazioni, importazioni e transiti di materiali di armamento, nel quadro di

programmi congiunti intergovernativi con imprese di paesi UE o NATO, con i quali l'Italia abbia sottoscritto specifici accordi,

impegna il Governo

a dare attuazione alla suddetta innovazione normativa, attribuendo una corretta interpretazione della disposizione in questione, laddove per accordi si debba correttamente intendere atti di rango non inferiore a trattati internazionali, recepiti con autorizzazione parlamentare.

9/1927-B/7. Sereni.

La Camera,

premesso che:

finora l'Italia ha operato per assicurare trasparenza e controllo al finanziamento e all'esportazione di materiali di armamento, applicando quanto previsto dalla legge 9 luglio 1990, n. 185;

il Parlamento si accinge ad approvare il disegno di legge in esame, contenente modifiche alla legge n. 185 del 1990;

i progetti di produzione autorizzati da licenza globale, così come previsti dal disegno di legge in esame, e già esclusi dalla maggior parte delle normative previste dalla legge n. 185 del 1990, devono presentare sufficienti elementi di controllo e trasparenza per lo Stato italiano;

rilevato che:

l'articolo 6 della legge 9 luglio 1990, n. 185, così come modificato dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, attribuisce al Governo l'elaborazione degli indirizzi generali per le politiche di scambio nel settore della difesa nonché l'indicazione delle direttive d'ordine generate per l'esportazione, l'importazione e il transito dei materiali d'armamento, così come l'individuazione dei paesi per i quali debbano adottarsi i divieti per l'esportazione ed il transito dei materiali d'armamento;

l'attuazione pratica dell'Accordo quadro di Farnborough dipenderà molto

dai *Memorandum of Understanding*, che saranno predisposti dai Governi, di volta in volta che si creeranno problemi concreti;

valutato che:

l'Italia deve continuare a svolgere anche in sede europea un ruolo guida, volto a costruire una regolamentazione europea di trasparenza e controllo del commercio delle armi orientata al mantenimento della pace, come indicato nell'articolo 11 della nostra Costituzione;

l'Italia deve contribuire efficacemente affinché la creazione di uno spazio europeo di sicurezza di difesa avvenga nel quadro di una politica europea orientata ai principi del diritto internazionale per la prevenzione dei conflitti, alla tutela dei diritti umani e alla cooperazione per lo sviluppo umano,

impegna il Governo:

a mettere in atto misure che consentano la partecipazione del Parlamento italiano e dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea di controllare efficacemente l'applicazione del codice di comportamento europeo sull'*export* delle armi e l'attuazione dell'Azione comune sulle armi leggere;

a fornire, a corredo della relazione prevista dall'articolo 5 della citata legge n. 185 del 1990, una puntuale e dettagliata informazione al Parlamento circa le misure d'attuazione del su richiamato Accordo quadro, nonché degli indirizzi e delle deliberazioni assunte ai sensi dell'articolo 6 della medesima legge;

a garantire che i *Memorandum of Understanding* previsti dall'Accordo di Farnborough siano stilati oltre che dal Ministro della difesa, anche da quello degli esteri e che siano resi pubblici e sottoposti al controllo parlamentare.

9/1927-B/8. Lucà.

La Camera,

premessò che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui governo sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

l'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnborough il 27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e

nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

l'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destinazione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

il numero dei paesi interessati all'acquisto e alla commercializzazione dei materiali d'armamento non può considerarsi limitato ai soli paesi firmatari dell'accordo, o a quelli della NATO o della UE, e acquista particolare rilevanza, ai fini della trasparenza della movimentazione dei materiali d'armamento, l'adesione ai principi ispiratori del trattato e della legge 185/90, dei tanti potenziali partner commerciali;

impegna il Governo

a intraprendere una specifica iniziativa diplomatica nei confronti dell'Albania affinché accolga i principi della legislazione italiana nel proprio ordinamento ed interrompa i rapporti commerciali con i paesi che non rispettano tali principi.

9/1927-B/9. Agostini.

La Camera,

premessò che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di

armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui governo sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

L'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnbourogh il 27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

L'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destina-

zione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

impegna il Governo

ad intraprendere una specifica iniziativa diplomatica al fine di sensibilizzare il governo della Repubblica francese, firmatario dell'Accordo ad accogliere i principi della legislazione italiana contenuti nella legge n. 185 del 1990 nel rispetto del proprio ordinamento giuridico nazionale.

9/1927-B/10. Innocenti.

La Camera,

premesso che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coe-

renza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui governo sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

L'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnborough il 27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

L'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destinazione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

impegna il Governo

ad intraprendere una specifica iniziativa diplomatica al fine di sensibilizzare il governo della Repubblica federale di Germania, firmatario dell'Accordo ad accogliere i principi della legislazione italiana contenuti nella legge n. 185 del 1990 nel rispetto del proprio ordinamento giuridico nazionale.

9/1927-B/11. Montecchi.

La Camera,

premesso che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui governo sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

L'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnborough il 27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi

intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

l'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destinazione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

impegna il Governo

ad intraprendere una specifica iniziativa diplomatica al fine di sensibilizzare il governo del Regno di Spagna, firmatario dell'Accordo ad accogliere i principi della legislazione italiana contenuti nella legge n. 185 del 1990 nel rispetto del proprio ordinamento giuridico nazionale.

9/1927-B/12. Magnolfi.

La Camera,

premesso che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di armi garantendo trasparenza, controllo al

finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui governo sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

l'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnborough il 27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

l'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destinazione finale e transazioni finanziarie re-

lative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

impegna il Governo

ad intraprendere una specifica iniziativa diplomatica al fine di sensibilizzare il governo del Regno di Svezia, firmatario dell'Accordo ad accogliere i principi della legislazione italiana contenuti nella legge n. 185 del 1990 nel rispetto del proprio ordinamento giuridico nazionale.

9/1927-B/13. Nicola Rossi.

La Camera,

premessi che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge

(divieto di esportazione verso i paesi i cui governo sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

l'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnborough il 27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

l'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destinazione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

impegna il Governo

ad intraprendere una specifica iniziativa diplomatica al fine di sensibilizzare il

governo del Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord, firmatario dell'Accordo ad accogliere i principi della legislazione italiana contenuti nella legge n. 185 del 1990 nel rispetto del proprio ordinamento giuridico nazionale.

9/1927-B/14. Adduce.

La Camera,

premesso che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui governo sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

l'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnborough il 27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi intergovernativi o interaziendali approvati

dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

l'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destinazione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

il numero dei paesi interessati all'acquisto e alla commercializzazione dei materiali d'armamento non può considerarsi limitato ai soli paesi firmatari dell'accordo, o a quelli della NATO o della UE, e acquista particolare rilevanza, ai fini della trasparenza della movimentazione dei materiali d'armamento, l'adesione ai principi ispiratori del trattato e della legge 185/90, dei tanti potenziali partner commerciali;

impegna il Governo

a intraprendere una specifica iniziativa diplomatica nei confronti del Pakistan affinché accolga i principi della legislazione

italiana nel proprio ordinamento ed interrompa i rapporti commerciali con i paesi che non rispettano tali principi.

9/1927-B/**15**. Boato.

La Camera,

premessi che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui governi sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

L'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnborough il 27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

L'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destinazione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

il numero dei paesi interessati all'acquisto e alla commercializzazione dei materiali d'armamento non può considerarsi limitato ai soli paesi firmatari dell'accordo, o a quelli della NATO o della UE, e acquista particolare rilevanza, ai fini della trasparenza della movimentazione dei materiali d'armamento, l'adesione ai principi ispiratori del trattato e della legge 185/90, dei tanti potenziali partner commerciali;

impegna il Governo

a intraprendere una specifica iniziativa diplomatica nei confronti della Nuova Zelanda affinché accolga i principi della legislazione italiana nel proprio ordinamento ed interrompa i rapporti commerciali con i paesi che non rispettano tali principi.

9/1927-B/**16**. Bulgarelli.

La Camera,

premessò che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui governo sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

L'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnborough il 27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e

nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

L'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destinazione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

il numero dei paesi interessati all'acquisto e alla commercializzazione dei materiali d'armamento non può considerarsi limitato ai soli paesi firmatari dell'accordo, o a quelli della NATO o della UE, e acquista particolare rilevanza, ai fini della trasparenza della movimentazione dei materiali d'armamento, l'adesione ai principi ispiratori del trattato e della legge 185/90, dei tanti potenziali partner commerciali;

impegna il Governo

a intraprendere una specifica iniziativa diplomatica nei confronti del Portogallo affinché accolga i principi della legislazione italiana nel proprio ordinamento ed interrompa i rapporti commerciali con i paesi che non rispettano tali principi.

9/1927-B/17. Cima.

La Camera,

premessò che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di

armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento;

è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui governi sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento;

L'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnborough il 27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata « licenza globale del progetto »;

considerato che:

tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi;

L'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destina-

zione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso;

in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo;

il numero dei paesi interessati all'acquisto e alla commercializzazione dei materiali d'armamento non può considerarsi limitato ai soli paesi firmatari dell'accordo, o a quelli della NATO o della UE, e acquista particolare rilevanza, ai fini della trasparenza della movimentazione dei materiali d'armamento, l'adesione ai principi ispiratori del trattato e della legge 185/90, dei tanti potenziali partner commerciali;

impegna il Governo

a intraprendere una specifica iniziativa diplomatica nei confronti dei Paesi Bassi affinché accolgano i principi della legislazione italiana nel proprio ordinamento ed interrompano i rapporti commerciali con i paesi che non rispettano tali principi.

9/1927-B/18. Pecoraro Scanio.

La Camera,

premesso che:

la legge n. 185 del 1990 che regola il commercio e la produzione di armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale;

l'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in